



COMUNE DI SARMATO
Provincia di Piacenza

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
CELEBRAZIONE
DEI MATRIMONI CIVILI E LA COSTITUZIONE
DELLE UNIONI CIVILI**

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 41 del 18.10.2023

Indice Generale

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento

Art. 2 – Funzioni

Art. 3 – Luogo della celebrazione

Art. 4 – Richiesta della celebrazione di matrimonio civile

Art. 5 – Richiesta di costituzione di unione civile

Art. 6 – Matrimonio per delega

Art. 7 – Matrimonio o unione civile con l'ausilio di un interprete

Art. 8 – Formalità preliminari alla celebrazione

Art. 9 – Giornate ed orario di celebrazione

Art. 10 – Organizzazione del servizio

Art. 11 – Allestimento della sala

Art. 12 – Prescrizioni per l'utilizzo

Art. 13 – Costo del servizio

Art. 14 – Disposizioni finali

Art. 15 – Entrata in vigore

Art. 1
Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di organizzazione del servizio comunale incaricato delle attività connesse alla celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili sul territorio del Comune di Sarmato, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità a quanto previsto dagli articoli 106 e seguenti della Sezione IV del Codice Civile e della Legge n.76 del 20 maggio 2016.
2. La celebrazione del matrimonio e la costituzione delle unioni civili è attività istituzionale garantita ai cittadini così come previsto dal Codice Civile e dal vigente Regolamento di Stato Civile - D.P.R. 3.11.2000 n. 396, qualora richiesta nei luoghi e negli orari stabiliti da questo regolamento.

Art. 2
Funzioni

1. La celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili vengono effettuate dal Sindaco, nelle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1 del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
2. Il Sindaco può delegare con apposito atto le funzioni di Ufficiale di Stato Civile agli Assessori comunali, ai Consiglieri comunali, ai dipendenti a tempo indeterminato del Comune, al Segretario Comunale oppure ai cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale, come previsto dall'art.1, comma 3, del D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000. Trattasi, in quest'ultimo caso, di ipotesi residuali, destinate a soddisfare particolari esigenze adeguatamente motivate dai cittadini che intendono celebrare il matrimonio o l'unione civile, che vanno autorizzate dal Sindaco.
3. Qualora si intenda far celebrare il matrimonio o far costituire l'unione civile a cittadino/a italiano/a in possesso dei requisiti previsti dal succitato art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000, gli interessati dovranno presentare domanda, indirizzata al Sindaco, almeno 30 giorni prima della data del matrimonio o della costituzione dell'unione civile. Il possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo dovrà essere dichiarato dalla persona che intende celebrare mediante sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 da rendere al Servizio Stato Civile contestualmente alla richiesta di cui sopra. Una volta ricevuta la predetta documentazione il sindaco, effettuate le necessarie verifiche, dispone di delegare le funzioni di ufficiale di stato civile per la celebrazione dell'evento specifico alla persona richiesta. Il delegato dovrà sottoscrivere la delega di funzioni per accettazione.
4. L'ufficiale di stato civile, nel celebrare il matrimonio, deve indossare la fascia tricolore come previsto dall'art.70 del D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000.
5. È fatto divieto all'ufficiale di stato civile di ostentare, sotto qualsiasi forma, simboli politici e/o religiosi.

Art. 3
Luoghi della celebrazione/costituzione

1. La "Casa comunale", ai fini di cui all'art.106 del Codice Civile per la celebrazione di matrimoni e la costituzione delle unioni civili, è rappresentata da tutti gli edifici nei quali il Comune esercita le sue funzioni.
2. Nel comune di Sarmato i matrimoni civili o le unioni civili possono essere celebrati/costituiti pubblicamente, previa domanda scritta degli interessati, alla presenza di due testimoni maggiorenni, muniti di idoneo documento di identità in corso di validità:

- nell'Ufficio del Sindaco
- presso la Sala Consiliare
- presso la Sala Giunta

In ogni altro locale di proprietà/disponibilità comunale, individuato con deliberazione della Giunta Comunale come ufficio di stato civile separato attualmente identificato:

- presso la sede del locale adibito a Centro Sociale Anziani

Nei mesi da marzo a ottobre:

- nel giardino di pertinenza comunale del centro polifunzionale "Umberto I"

Nel caso di condizioni atmosferiche avverse, l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di garantire la celebrazione/constituzione presso Sala Consiliare o altro locale sopraindicato. Le persone che intendono sposarsi o unirsi civilmente, all'atto della prenotazione, devono dichiarare per iscritto di aver preso visione del luogo alternativo messo a disposizione per la celebrazione/constituzione in caso di maltempo e di accettarlo sollevando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità in merito.

3. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. 3.11.2000, n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127", la Giunta può disporre l'istituzione di più uffici separati di stato civile anche in altre sedi private, istituite con apposita deliberazione, presso edifici, ville, agriturismi o comunque strutture ricettive di particolare pregio storico, architettonico, ambientale o artistico, a condizione che dette sedi esterne siano stabilmente nella disponibilità del Comune e che il provvedimento abbia carattere di ragionevole continuità temporale. Detti luoghi, per l'occasione assumono la denominazione "Casa Comunale" ai sensi del Codice Civile.

L'utilizzo di dette sedi è regolato da apposita convenzione stipulata tra il Comune ed i proprietari delle strutture, previa partecipazione del rispettivo proprietario ad un Avviso di manifestazione di interesse pubblicato da parte dell'Ente, con la presentazione della seguente documentazione:

- titolo giuridico per cui si possiede l'immobile;
- planimetria del luogo da destinare alla celebrazione dei matrimoni,
- documentazione fotografica;
- atto costitutivo del soggetto associativo richiedente (se trattasi di soggetto associativo commerciale o meno);
- autorizzazioni all'esercizio;

4. La celebrazione fuori dalla Casa Comunale e dai luoghi autorizzati può avvenire solo nei casi previsti dall'art. 110 del Codice Civile.

Art. 4

Richiesta della celebrazione del matrimonio civile

1. La richiesta di celebrazione di matrimonio è presentata all'Ufficio di Stato Civile compilando apposita domanda sottoscritta da entrambi i soggetti interessati. La domanda deve contenere le generalità dei richiedenti - nome e cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza e luogo di residenza dei nubendi - la data e l'ora del matrimonio e la scelta del regime patrimoniale.
2. La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle regolari pubblicazioni di matrimonio, come previsto dall'art. 50 e segg. del D.P.R. 396 del 03/11/2000. Qualora queste non avvenissero nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, non si potrà procedere alla celebrazione e la prenotazione del matrimonio decade automaticamente.

Art. 5

Richiesta di costituzione di unione civile

1. La richiesta di costituzione dell'unione civile è presentata all'Ufficio dello Stato Civile del Comune scelto dalle parti compilando apposita domanda sottoscritta da entrambi i soggetti interessati. La domanda deve contenere le generalità dei richiedenti - nome e cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza e luogo di residenza delle parti dell'unione civile -, nonché la dichiarazione sull'insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell'unione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 20 maggio 2016, n. 76.
2. L' Ufficiale dello Stato Civile deve verificare l'esattezza della dichiarazione di cui al comma 1 e può acquisire d'ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza di impedimenti alla costituzione dell'unione civile. Ricevuta la richiesta di costituzione dell'unione civile, l'Ufficiale dello Stato Civile redige processo verbale in cui indica l'identità delle persone comparse, la richiesta a lui fatta, le dichiarazioni delle parti o di chi le rappresenta e lo sottoscrive unitamente ai richiedenti. Le verifiche di cui al comma 2, devono essere effettuate entro trenta giorni dalla redazione del processo verbale. Da tale data, o anche da data antecedente, se le verifiche sono completate prima e l'Ufficiale dello Stato Civile ne ha dato obbligatoria comunicazione ai richiedenti, le parti possono presentarsi all'Ufficiale dello Stato Civile per costituire l'unione civile.

Art. 6 **Matrimonio per delega**

1. Nel caso la celebrazione del matrimonio o la costituzione dell'unione civile avvengano su delega di altro Comune, gli interessati devono inoltrare all'Ufficio Stato Civile preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione con anticipo di almeno 30 giorni indicando la data e l'ora prescelte. Il matrimonio o l'unione civile potranno essere celebrati/costituiti nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente regolamento e compatibilmente con la disponibilità del luogo prescelto il cui utilizzo dovrà essere richiesto secondo le modalità previste dagli articoli 4 e 5.
2. Le parti interessate alla celebrazione di cui al precedente comma 1, dovranno produrre almeno 8 giorni lavorativi prima della data di celebrazione, salvo diverso accordo con l'Ufficiale di Stato Civile, la seguente documentazione:
 - delega del Comune richiedente;
 - fotocopia dei propri documenti di identità;
 - fotocopia dei documenti di identità dei due testimoni;
 - scelta del regime patrimoniale (comunione o separazione dei beni);
 - ricevuta del pagamento del corrispettivo previsto dall'art. 13 del presente regolamento.

Art. 7 **Matrimonio o unione civile con l'ausilio di un interprete**

1. Nel caso l'Ufficiale dello Stato Civile, all'atto della richiesta di pubblicazioni di matrimonio o della richiesta di costituzione di unione civile, o al momento della produzione dei documenti, rilevi che le parti non comprendono la lingua italiana, queste dovranno avvalersi di un interprete così come previsto dagli artt. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere a propria cura ed a proprie spese. L'interprete designato dovrà prestare giuramento innanzi all'Ufficiale Stato Civile.
2. L'assistenza da parte dell'interprete sarà richiesta sia al momento della sottoscrizione del verbale di richiesta di pubblicazione o di verifica dell'assenza di impedimenti alla costituzione dell'unione civile che al momento della celebrazione del matrimonio o della costituzione dell'unione civile.

Art. 8 **Formalità preliminari alla celebrazione**

1. Nel giorno previsto per la celebrazione, per il regolare svolgimento della stessa, dovranno essere presenti, oltre ai nubendi o alle parti dell'unione civile, due testimoni maggiorenni, anche parenti, muniti di documento di identità in corso di validità.
2. Almeno 7 giorni prima della data prevista per la celebrazione i nubendi o le parti dell'unione civile dovranno consegnare all'Ufficio di Stato Civile la fotocopia del documento di identità in corso di validità dei testimoni.
3. In caso di variazione dei testimoni per motivi di urgenza o della scelta del regime patrimoniale, gli sposi o le parti dell'unione civile devono comunicare la variazione tassativamente entro le ore 12 del giorno precedente il matrimonio.

Art. 9

Giornate ed orario di celebrazione

1. I matrimoni civili e le unioni civili sono celebrati, in via ordinaria, in orario di apertura dell'Ufficio di Stato Civile, comunque subordinato alla disponibilità del Sindaco o del suo delegato alla celebrazione e della sala, compatibilmente con le esigenze istituzionali, in base alla scelta dei nubendi o delle parti dell'unione civile.

Art. 10

Organizzazione del servizio

1. L'Ufficio Comunale competente all'organizzazione della celebrazione di matrimoni o delle unioni civili è l'Ufficio di Stato Civile. La richiesta relativa all'uso della sala deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima della data del matrimonio all'Ufficio di Stato Civile da parte di uno dei nubendi o delle parti dell'unione civile.
2. L'Ufficio di Stato Civile accorderà l'autorizzazione per l'utilizzo della sala, ovvero comunicherà nel modo o nella forma ritenuta più rapida le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza.
3. L'Ufficio di Stato Civile impartirà, in coordinamento con gli altri uffici comunali, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.
4. La prenotazione del luogo per la celebrazione del matrimonio o la costituzione dell'unione civile presso i luoghi individuati dall' Art. 3 comma 3, non è effettiva fino a quando i richiedenti non consegnano la ricevuta di avvenuto pagamento del corrispettivo previsto per l'utilizzo della sala, quando dovuto secondo le disposizioni dell'art. 13 del presente regolamento

Art. 11

Allestimento della sala

1. I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala con ulteriori addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente e integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti. La sala dovrà quindi essere restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione.
2. Il Comune di Sarmato si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli addobbi temporanei disposti dai richiedenti e degli oggetti abbandonati all'interno della sala stessa.
3. Nel caso si verificano danni alle sale, spazi e/o strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, è addebitato alla parte richiedente.

4. È consentita la possibilità di utilizzare strumenti musicali o impianti stereo personali per diffondere musica di sottofondo nel corso della cerimonia. La scelta dei brani e degli strumenti dovrà essere consona al luogo della celebrazione, evitando quindi di recare disturbo. Ogni connesso onere finanziario ed organizzativo, compreso l'assolvimento dei diritti SIAE, se ed in quale importo dovuti, risulta a totale carico dei nubendi o di coloro che costituiscono unione civile.

Art. 12 **Prescrizioni per l'utilizzo**

1. Nel caso si verificano danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione del matrimonio, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente come indicato nell'art. 11 comma 3.

Art. 13 **Costo del servizio**

1. Per la celebrazione del matrimonio civile e la costituzione di unione civile presso i luoghi individuati dall'art. 3 comma 3 del presente regolamento, la Giunta Comunale con propria deliberazione può disporre il pagamento di una tariffa per l'utilizzo delle sale stesse.
2. Il corrispettivo è dovuto in base alla residenza anagrafica dei richiedenti ed è diversificato in base al luogo di celebrazione.
3. Il pagamento deve essere effettuato, dopo aver verificato la disponibilità del luogo prescelto, entro e non oltre il termine massimo di 10 giorni dalla data della prenotazione, trascorso detto termine la prenotazione è annullata. La consegna della ricevuta del pagamento effettuato all'Ufficio Stato civile conferma la prenotazione della sala per la celebrazione.
4. Qualora il servizio richiesto non venisse prestato, per causa imputabile al Comune, è prevista la restituzione totale della somma corrisposta. Nessun rimborso competerà invece qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia ascrivibile alle parti richiedenti.

Art. 14 **Disposizioni finali**

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia e più precisamente:

- Codice Civile;
- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 - "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127";
- Legge 20 maggio 2016, n. 76 - "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze";
- D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Statuto Comunale.

Art. 15 **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera. Da tale data si intendono abrogate tutte le disposizioni con esso contrastanti.